

DISTANZE DI RISPETTO TRA I CAVI T.T. INTERRATI E I DISPERSORI  
DI TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI CON TENSIONE DI ESERCIZIO FINO

A 100 kV

1 - DISTANZE DEI CAVI T.T. DAI DISPERSORI DEI SOSTEGNI DI LINEA

1.1 - Linee esercite con neutro isolato, di classe 3<sup>^</sup> (limitatamente  
a quelle con tensione di esercizio minore di 100 kV) e 2<sup>^</sup>

(1÷30 kV)

a) Nel caso dei cavi con guaina metallica nuda o comunque non muniti di rivestimento isolante deve essere osservata una distanza di 4 m.

Detta distanza è tuttavia ridotta a 2 m :

- per le linee di 3<sup>^</sup> classe quando sono munite di fune di guardia;

- per le linee di 2<sup>^</sup> classe.

b) Nel caso dei cavi in materia plastica o dei cavi con rivestimento isolante sulla guaina metallica deve essere osservata una distanza di 1 m, purchè la guaina plastica esterna od il rivestimento isolante siano in grado di sopportare senza perforarsi una tensione pari a 10.000 V.

In ogni caso, oltre alla distanza di cui ai punti a) e b) dal dispersore deve essere comunque tenuta una distanza pari alla metà della stessa da qualunque punto interrato del sostegno o della sua eventuale fondazione. a = w  
b = w

Quest'ultima distanza deve essere rispettata anche per i sostegni privi di dispersori di terra.

Qualora le distanze stabilite sopra non possano essere rispettate, si può ricorrere alla protezione con involucro metallico elettricamente continuo:

- per i cavi di cui al punto a) l'involucro metallico deve essere di lunghezza tale da riportare ai valori prescritti la distanza fra <sup>a=w</sup> il cavo ed il dispersore o il sostegno compresa l'eventuale fondazione; sul cavo dovrà essere applicato un rivestimento isolante che dovrà sporgere di almeno 0,50 m rispetto all'involucro; 0,50
- per i cavi di cui al punto b) l'involucro metallico deve essere di lunghezza tale da riportare ai valori prescritti la distanza fra <sup>b=r</sup> il cavo ed il dispersore o il sostegno compresa la eventuale fondazione.

In ogni caso, la lunghezza dell'involucro metallico non deve essere inferiore a 2 m.

1.2 - Linee di classe 1<sup>a</sup> e di classe 0

Nessuna prescrizione di distanza.

2 - DISTANZE DEI CAVI T.T. DAI DISPERSORI DI STAZIONI O CABINE

2.1 - Stazioni o cabine di classe 3<sup>a</sup> (limitatamente a quelle con tensione di esercizio minore di 100 kV) e cabine di classe 2<sup>a</sup> (1 + 30 kV) esercite con neutro isolato sul lato con tensione di classe 3<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup>

Si applicano gli stessi limiti di distanza stabiliti per i dispersori dei sostegni di linea (punto 1).

Per i cavi con guaina metallica nuda si può in ogni caso applicare la distanza di 2 m.

Non è previsto alcun vincolo di distanza rispetto a strutture che non siano i dispersori e che non siano con essi metallicamente connesse.

Qualora le distanze sopra stabilite non possano essere rispettate, si potrà far ricorso alla protezione con involucri metallici secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1.

## 2.2 - Cabine di classe 1°

Nessuna prescrizione di distanza.

## 3 - CARATTERISTICHE DEGLI INVOLUCRI METALLICI DA IMPIEGARE NEI CASI IN CUI NON E' POSSIBILE RISPETTARE LE DISTANZE PRESCRITTE.

Gli involucri metallici da impiegare nei casi in cui non è possibile rispettare le distanze prescritte dovranno essere elettricamente continui per tutta la loro lunghezza e costituiti, preferibilmente, di acciaio inossidabile o di acciaio zincato a caldo ed avere uno spessore non inferiore a 2 mm.

Nel caso degli involucri in acciaio zincato la zincatura dovrà essere effettuata secondo le norme CEI 7/6 in vigore.

Sono ammessi anche gli involucri in acciaio comune; in tal caso però, essi dovranno essere protetti contro la corrosione con la applicazione sulla superficie interna di vernici antiruggine e sulla superficie esterna di uno strato di calcestruzzo di spessore non inferiore a 4 cm a diretto contatto con metallo.

## 4 - VALIDITA' DELLA PRESENTE NORMATIVA

La presente normativa entra in vigore sei mesi dopo la data di diramazione agli Enti interessati. 25-XI-1972

## 5 - NORME TRANSITORIE

Si applicano alle interferenze tra impianti di telecomunicazione ed impianti elettrici, per i quali ultimi, l'istruttoria (1) è in corso alla data di entrata in vigore della presente normativa, purchè i pro

---

(1) - L'istruttoria ha inizio con la presentazione agli Organi Ministeriali di cui all'art.111 e successive varianti del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici R.D. dell'11/12/33 n.1775, della domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dello impianto elettrico.

getti dettagliati delle relative interferenze con impianti di telecomunicazione siano fatti pervenire dagli Enti Elettrici ai competenti Organi Ministeriali entro e non oltre due anni dalla suddetta data (2). 25-xi-1974

Per queste interferenze, le distanze minime di rispetto di 4 m, 2 m e 1 m, di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono ridotte rispettivamente a 2 m, 1 m, 0,5 m. La distanza di 0,5 m, prevista in tali punti, rimane invariata.

Anche in questo caso, qualora le distanze ridotte sopra stabilite non possano essere rispettate, si potrà far ricorso agli involucri metallici, secondo le modalità stabilite al punto 1.1.-

---

(2) - Copia della lettera di trasmissione della suddetta documentazione dovrà essere inviata alla Direzione Centrale Linee Cavi Impianti del Ministero P.T. -